



# COMUNE DI RUDA

*Provincia di Udine*

Prot.n. 1045/2021

## ORDINANZA n. 3-2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
DISPOSIZIONI OPERATIVE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL  
MERCATO SETTIMANALE.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74;

il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);

il DPCM del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

l'allegato n.9 del DPCM 14 gennaio 2021 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 ed in particolare la scheda tecnica relativa a: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti);

Visto il DPCM 2 marzo 2021;

#### VISTE:

la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 19 febbraio 2021 di approvazione della planimetria definitiva a seguito del bando pubblico per l'assegnazione delle concessioni di posteggio nel mercato settimanale di Ruda;

l'attuale ordinanza n.22 dd.30/9/2020 che ha adottato il piano di gestione Covid-19 per il mercato sperimentale settimanale;

**RITENUTO** che appare necessario con l'avvio del mercato settimanale definitivo dal 5 marzo 2021 adottare il nuovo piano di gestione dell'attività in conformità alle disposizioni normative in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19,

Allo scopo di dare esecuzione a quanto sopra disposto al fine di contrastare e contenere il più possibile il diffondersi del COVID-19 ed in accordo con gli operatori che partecipano al mercato settimanale – commercianti su aree pubbliche e imprenditori agricoli;

**VISTI** l'art. 50 del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali;

in ottemperanza con le disposizioni ministeriali e regionali sopra richiamate

## **ORDINA**

1. di adottare il piano di gestione del mercato settimanale del venerdì secondo la planimetria ALLEGATO "A" per farne parte integrante e sostanziale:
    - il mercato è aperto agli operatori di tutti i settori e si svolge in conformità alle "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020;
    - l'area mercatale è individuata dalla planimetria allegata (ALLEGATO "A");
    - le assegnazioni dei posteggi agli operatori titolari di posteggio sono indicate in planimetria;
    - è consentita la partecipazione degli "spuntisti" (commercianti o imprenditori agricoli) limitatamente ai posteggi individuati nella planimetria ALLEGATO "A", sia in caso di assenza dei titolari che in caso di disponibilità di posteggi non assegnati;
    - nell'area mercatale vige il divieto di assembramento;
    - l'area vendita antistante ogni posteggio deve avere una profondità minima di 1,00 m.;
    - i frequentatori del mercato, oltre alla distanza interpersonale di un metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale), devono mantenere anche la distanza di sicurezza di almeno un metro dal bancone su cui sono esposti i prodotti. Gli accorgimenti per garantire tale rispetto sono a carico dei commercianti;
    - qualora non escluso da disposizioni di livello superiore (dpcm, ordinanze, ecc.):
      - utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
      - utilizzo obbligatorio di prodotti igienizzanti per le mani;
      - sia assicurata un'adeguata informazione mediante il posizionamento all'accesso del mercato di cartello in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- Misure a carico degli operatori commerciali o imprenditori agricoli che occupano i posteggi:**
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
  - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
2. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta;
  3. Le presenti disposizioni resteranno in vigore fino a revoca della presente ordinanza.
  4. L'ordinanza n.22 dd 30/9/2020 viene revocata e sostituita dalla presente.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

## DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line del Comune di Ruda, consultabile all'indirizzo [www.comunediruda.it](http://www.comunediruda.it);

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, alla Stazione dei Carabinieri, al Corpo di Polizia Locale e ai singoli operatori che svolgeranno attività nel mercato tramite il Corpo di Polizia Locale.

## INFORMA

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell'evolversi della situazione in atto.

## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*IL SINDACO  
dott. Franco Lenarduzzi  
documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*